



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Ufficio affari generali e pianificazione

Al Presidente dell'APS Più Democrazia in Trentino
Sig. Alex MARINI
piudemtrentino@pcert.postecert.it

e, p.c.:

Al Referente dipartimentale per la Trasparenza e Anticorruzione
(prot. n. 5679 del 13 novembre 2025)
dlci.aagg@pecdlci.interno.it

OGGETTO: Richiesta di dati relativi all'attuazione della Legge 14 dicembre 2000, n. 379.

Con riferimento alla richiesta che si riscontra relativa all'oggetto, si forniscono i seguenti elementi informativi, acquisiti dal sistema informatico "RAAF 2.0":

- In relazione al *numero complessivo delle domande presentate ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 379, suddiviso per provenienza geografica (Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia, Istria e altre aree interessate)* si forniscono i seguenti dati quantitativi: **in totale** sono n. 12.594 le istanze presentate di cui n. 76 in **Trentino - Alto Adige**; n. 2 pratiche in **Friuli Venezia Giulia**; n. 39 provenienti da **territori istriani**; n. 28 dalla **Regione Veneto**, e n. 12448 presentate presso **le Ambasciate e le rappresentanze consolari (altre aree interessate n. 2)**.
- In merito al *numero delle cittadinanze effettivamente riconosciute e il numero delle domande respinte*, si forniscono i seguenti dati quantitativi: n. 9307 domande definite positivamente; n. 52 domande respinte. Le restanti domande risultano inserite in sistema nello stato pratica "istruttoria/non definite".
- Si rappresenta, infine, che l'istanza di accesso civico generalizzato - in relazione all'*indicazione sintetica delle motivazioni prevalenti dei rigetti, alle principali criticità interpretative o procedurali riscontrate nell'attuazione della legge, e l'eventuale esistenza di circolari, direttive o istruzioni interne volte ad armonizzare l'azione degli uffici consolari e delle prefetture e in merito al numero dei contenziosi giurisdizionali e dei procedimenti amministrativi instaurati in relazione alla Legge n. 379/2000, con riferimento ai motivi più ricorrenti di contestazione e all'esito delle controversie* - può



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Ufficio affari generali e pianificazione

essere accolta solo parzialmente, in quanto eccessivamente onerosa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 16/02/2021, n.1426, Cons. Stato, n. 6220/2021, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, 06/07/2022, n. 9258, Cons. Stato, Sez. VI, 22/06/2020, n. 3981).

Nel caso di specie, infatti, l'accoglimento integrale dell'istanza richiede l'acquisizione di documentazione e dati che interessano un lungo arco temporale e prevede un'attività di elaborazione dati molto complessa; ciò, atteso che lo scrivente Ufficio dovrebbe in primo luogo individuare i documenti contenenti i dati richiesti, poi elaborare la mole di informazioni richieste (numero dei contenziosi giurisdizionali e dei procedimenti amministrativi instaurati in relazione alla Legge n. 379/2000), quindi suddividere le stesse per categorie (suddivisione dei dinieghi e dei principali motivi che hanno portato al rigetto della domanda), individuare eventuali "controinteressati" (che potrebbero risultare nei documenti contenenti i dati richiesti ed avviare con essi un'interlocuzione procedimentale al fine di acquisirne la posizione in merito all'ostensione degli atti richiesti, come previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33 del 2013): il tutto con un eccessivo aggravio per la scrivente Amministrazione.

In un'ottica di leale collaborazione con il richiedente, tuttavia, si riportano, in termini generali, le principali casistiche di rigetto richieste:

- carenza di requisiti e/o elementi essenziali al riconoscimento della cittadinanza italiana; in questi casi la documentazione prodotta dai richiedenti non è idonea a provare nascita, residenza attuale, iscrizione ai circoli degli italiani all'estero, cittadinanza, ovvero i richiedenti non erano in possesso della carta di identità;
- richiedenti discendenti da persone originarie dei territori che sono appartenuti all'impero Austro-Ungarico e che sono emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica Austriaca, dal 16 luglio 1920 in poi;
- richiedenti per i quali, nonostante sia fatta richiesta di integrazione documentale, non hanno prodotto le previste integrazioni nei termini concessi e/o non hanno dimostrato il mantenimento del vincolo culturale con il nostro Paese.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Orano)